



# COMUNE DI MACRA

PROVINCIA DI CUNEO

## REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(Art. 113 del D.Lgs. 50/2016)

(Approvato con D.G.C. n. 48 del 22/09/2017)

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento e principi generali

Il presente ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera e lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al paragrafo precedente nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi

dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse

amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo costituito ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

## **Art. 2**

### **Costituzione e gestione del fondo**

Il fondo di cui al presente Regolamento è costituito mediante la creazione di apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, forniture o servizio.

In ogni progetto approvato, nel quadro economico fra le somme a disposizione, va individuata la spesa per il fondo "incentivi per le funzioni tecniche" nella misura del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'i.v.a.

L'80% delle risorse del fondo "incentivi per funzioni tecniche" è ripartito fra i dipendenti dell'Ente di cui al successivo art. 4 secondo i criteri individuati all'art. 7.

Il restante 20% delle risorse del fondo "incentivi per funzioni tecniche" è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici di importo > ad C. 5.000,00 con esclusione delle manutenzioni attuate in amministrazione diretta; sono ammessi altresì all'incentivazione i contratti di forniture e servizi di importo > ad C. 5.000,00.

### Art. 3 **Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano e collaborano alla programmazione, verifica preventiva dei progetti ed esecuzione di lavori pubblici, forniture e servizi, nelle sue varie componenti tecniche e amministrative e precisamente:

- Nel personale degli Uffici Tecnico o Amministrativi che abbia partecipato alla programmazione dell'opera, lavoro, servizio, fornitura alla verifica preventiva della progettazione, alla redazione dei capitolati e dei bandi di gara, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
- Nel personale degli Uffici Tecnico o Amministrativi incaricato della direzione lavori, della direzione dell'esecuzione, della certificazione di regolare esecuzione e/o verifica di conformità;
- Nel Responsabile Unico del Procedimento;

Nei collaboratori tecnici o amministrativi del Responsabile Unico del Procedimento che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione lavori o direzione dell'esecuzione.

Il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura sia svolta all'interno dell'ente (Delibera Corte dei Conti m. 18 sezione autonomie del 13/05/2016).

Gli incarichi per funzioni tecniche ammessi all'incentivazione devono tendere a coinvolgere progressivamente ed obbligatoriamente tutti i dipendenti idonei dell'Ente ognuno in relazione alle proprie funzioni e al proprio profilo professionale. L'espletamento degli incarichi affidati non deve in nessun caso interferire con il regolare svolgimento delle ordinarie mansioni d'ufficio.

**Art. 4**  
**Gruppi di lavoro**

Per ogni lavoro pubblico o contratto di fornitura e servizi ammesso all'incentivazione il Responsabile Unico del Procedimento individua, fra i dipendenti idonei degli uffici Tecnico o Amministrativi un gruppo di lavoro i cui componenti, contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Del gruppo di lavoro fa parte l'incaricato della direzione dei lavori o dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità.

La composizione del gruppo di lavoro è definita con un atto formale (determinazione) che individui:

- L'opera, il lavoro, il servizio, la fornitura;
- L'importo presunto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio o fornitura;
- Il nominativo di ogni singolo dipendente coinvolto con i relativi compiti assegnati.

**Art. 5**  
**Tempi di realizzazione**

Le funzioni tecniche ammesse all'incentivazione conferite ai dipendenti debbono avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione Comunale negli obiettivi di programmazione e le ulteriori precisazioni che vorrà fornire l'Assessore di riferimento.

**Art. 6**  
**Ripartizione del fondo di incentivazione**

L'effettiva erogazione del fondo di incentivazione, da effettuarsi con le percentuali di seguito indicate, avverrà a cura del Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, contestualmente con l'atto di liquidazione a saldo di ogni singola opera, lavoro, servizio o fornitura.

La ripartizione avverrà con le seguenti percentuali:

- Responsabile Unico del Procedimento: 50%
- Verifica preventiva dei progetti: 5%
- Redazione bandi, capitolati, procedure di gara, contratti: 10%

- Direzione dei lavori o dell'esecuzione: 20%
- Certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità: 10%
- Collaboratori tecnici o amministrativi del RUP e del direttore dei lavori o dell'esecuzione inseriti nel gruppo di lavoro: 5%

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche spettante ai dipendenti. Il restante 20% del fondo incentivi per le funzioni tecniche spetterà al comune e verrà destinato secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016.

Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, le relative quote non verranno ripartite fra i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro ed andranno quindi fra le economie di gestione.

Gli incentivi corrisposti complessivamente nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

## **Art. 7**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento si applica per le attività compiute dopo il 19/04/2016 data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Per i lavori pubblici per i quali alla data del 19/04/2016 era già stata avviata la programmazione continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

